PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 15

Per il finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione degli articoli da 4 a 14 del presente decreto e' autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971 e di lire 4.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973. La spesa derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 non potra' superare il 5 per cento dello stanziamento globale previsto dal comma precedente.

Versione in vigore dal 2 giugno 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-15/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it